

CONSERVATORIA DEI RR. II. DI MILANO

Stampa richiesta da : MNFCRL

NOTA DI TRASCRIZIONE

Presentata su supporto informatico

Presentazione n. 135 del 08/04/2005
Registro particolare n. 13279 Registro generale n. 23497

QUADRO A

Descrizione titolo : ATTO GIUDIZIARIO
Data : 23/02/2005 Numero Repertorio : 80132
Pubblico Ufficiale : (2) TRIBUNALE DI MILANO
Sede : MILANO (MI)
Codice Fiscale : 80151430156

Specie dell'atto : ATTO TRA VIVI
Codice atto : 100 - VERBALE DI SEPARAZIONE COSTITUZIONE DI TRUST

Quadro D : Presenza di parti libere relative al QUADRO A - QUADRO B - QUADRO C

Unita' negoziali : 1
Soggetti a favore : 1
Soggetti contro : 1

QUADRO B - IMMOBILI

UNITA' NEGOZIALE n. 1

.1 Comune di MILANO (MI)
Cod. Catasto U Sez. - Fgl. Part. Sub.
Nat. AB M.quadri - N.vani 4 M.cubi -
VIA Nr. Sc. - Int. - Piano Edif. - Lotto -

QUADRO C - SOGGETTI

A FAVORE

1.1 / (M)
nato a : () il / /
Codice fiscale :
Regime : Separazione di beni
Quota : 1/1 relativamente all'unita' neg. 1
Diritto : (1) PROPRIETA'

CONSERVATORIA DEI RR. II. DI MILANO I

CONTRO

1.1 / (M) () 11 / ,
nato a :
Codice fiscale :
Regime : Separazione di beni
Quota : 1/1 relativamente all'unita' neg. 1
Diritto : (1) PROPRIETA'

QUADRO D

IL SIGNOR , D'ORA IN POI "DISPONENTE", DICHIARA DI ISTITUIRE, E CON IL PRESENTE ATTO IRREVOCABILMENTE ISTITUISCE, IL TRUST DENOMINATO TRUST (D'ORA IN POI "TRUST") REGOLATO DALLE SEGUENTI DISPOSIZIONI: ART. 1 FINALITA' DEL TRUST LA FINALITA' DEL TRUST E' DI SODDISFARE LE ESIGENZE ABITATIVE DI , FIGLIA DEL DISPONENTE E DI TRASFERIRLE UN IMMOBILE IN PIENA PROPRIETA' AL TERMINE DEL TRUST. ART. 2 BENI IN TRUST A. IL DISPONENTE VINCOLA IN TRUST L'IMMOBILE DI SUA ESCLUSIVA PROPRIETA', COSTITUITO DA APPARTAMENTO AD USO ABITAZIONE DI N. QUATTRO VANI OLTRE SERVIZI E CON ANNESSO VANO CANTINA POSTO AL PIANO TERZO DELLO STABILE DI MILANO VIA N. , CENSITO AL N.C.E.U. DELCOMUNE DI MILANO ALLA PARTITA COME SEGUE: FOGLIO - MAPPALE - SUB - VIA N. , P. - - - CAT. A/3 - CL. 4 - VANI 4 B. SONO "BENI IN TRUST" IL SUDETTO IMMOBILE, OGNI ALTRO BENE O DIRITTO CHE IL DISPONENTE VINCOLI IN TRUST, OGNI REDDITO SCATURENTE DA TALI BENI E DIRITTI, OGNI LORO TRASFORMAZIONE, PERMUTAZIONE, SOSTITUZIONE, INCREMENTO, SURROGAZIONE. ART. 3 LEGGE REGOLATRICE DEL TRUST IL TRUST E' REGOLATO DALLA LEGGE INGLESE. ESSA E' LA LEGGE APPLICABILE AL TRUST, ALLA SUA VALIDITA', ALLA SUA AMMINISTRAZIONE E ALL'INTERPRETAZIONE DI QUESTE DISPOSIZIONI. B. PERALTRO, LE OBBLIGAZIONI E LA RESPONSABILITA' DEL TRUSTEE SONO DISCIPLINATE CUMULATIVAMENTE DALLA LEGGE INGLESE E DALLA LEGGE ITALIANA. C. PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE ITALIANA IL TRUSTEE E' CONSIDERATO QUALE GESTORE DI BENI CHE, SEBBENE DI SUA PROPRIETA', SONO DESTINATI A SODDISFARE ESCLUSIVAMENTE INTERESSI DI TERZI E A ESSERE LORO TRASFERITI AL TERMINE DEL TRUST. D. LA VALIDITA', L'EFFICACIA E L'OPPONIBILITA' DEGLI ATTI DEL TRUSTEE POSTI IN ESSERE IN ITALIA O RIGUARDANTI BENI IMMOBILI SITI IN ITALIA SONO REGOLATI DALLA LEGGE ITALIANA. ART. 4 GIURISDIZIONE E COMPETENZA A. OGNI CONTROVERSIA SULLA VALIDITA' O GLI EFFETTI DEL TRUST O SUI DIRITTI O OBBLIGAZIONI DI QUALUNQUE SOGGETTO MENZIONATO IN QUESTO STRUMENTO E' SOTTOPOSTA ESCLUSIVAMENTE ALLA MAGISTRATURA ITALIANA, FORO DI MILANO. B. OGNI PROCEDIMENTO PERCHE' SIANO DATE DIRETTIVE AL TRUSTEE E' PROPOSTO ESCLUSIVAMENTE DINNANZI ALLA MAGISTRATURA ITALIANA, FORO DI MILANO; QUALORA ESSA DECLINI DI PROVVEDERE, ALLA MAGISTRATURA INGLESE. ART. 5 DURATA DEL TRUST A. IL TRUST HA EFFETTO: 1. DALLA OMOLOGAZIONE DELLE CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE ALLE QUALI LA PRESENTE ISTITUZIONE DI TRUST ACCEDDE 2. FINO AL MOMENTO IN CUI: I. COMPRA 30 ANNI II. OVVERO, SIA SOPRAGGIUNTO IL TRENTESIMO COMPLEANNO DI NON SIA IN VITA. ART. 6 IL TRUSTEE E LA SUCCESSIONE NELL'UFFICIO A. TRUSTEE DEL TRUST E' IL DISPONENTE. B. IN CASO DI SUA MORTE, DIMISSIONI O SOPRAVVENUTA INCAPACITA' 1. TRUSTEE E' LA

CONSERVATORIA DEI RR.II. DI MILANO1

SIGNORA NATA A IL 2. IN MANCANZA, IL TRUSTEE E' NOMINATO DAL PRESIDENTE DEL COLLEGIO NOTARILE DI MILANO. C. UN TRUSTEE CHE CESSI DALL'UFFICIO PERDE OGNI DIRITTO SUI BENI IN TRUST IN FAVORE DI COLUI O COLORE CHE GLI SUCCEDONO NELL'UFFICIO. D. CHI CESSA DALL'UFFICIO: 1. PONE IN ESSERE SENZA INDUGIO OGNI COMPORTAMENTO NECESSARIO PER CONSENTIRE AL TRUSTEE DI ESERCITARE I DIRITTI SPETTANTI AL TRUSTEE SUI BENI IN TRUST; 2. CONSEGNA AL TRUSTEE I BENI IN TRUST E OGNI DOCUMENTO RIGUARDANTE IL TRUST CHE SIA IN SUO POSSESSO, GLI FORNISCE OGNI RAGGUAGLIO IL TRUSTEE GLI RICHIEDA E IN GENERE LO PONE IN GRADO, PER QUANTO IN SUO POTERE, DI PRENDERE POSSESSO DEI BENI IN TRUST E DI ASSOLVERE LE OBBLIGAZIONI INERENTI L'UFFICIO; 3. PUO' FARE E TRATTENERE COPIE DEI DOCUMENTI CHE CONSEGNA, MA UNICAMENTE PER AVVALERSENE IN CASO DI AZIONI PROPOSTE CONTRO DI LUI. E. IN CASO DI MORTE DI UN TRUSTEE I SUDETTI DIRITTI E OBBLIGAZIONI FANNO CAPO AI SUOI EREDI. ART. 7 SPETTANZA DEI BENI IN TRUST A. SOPRAGGIUNTO IL TERMINE FINALE DELLA DURATA DEL TRUST, I BENI IN TRUST SONO TRASFERITI DI DIRITTO A: 1. SE VIVENTE; 2. ALTRIMENTI: AL DISPONENTE, SE VIVENTE; 3. ALTRIMENTI: AGLI EREDI LEGITTIMI DEL DISPONENTE AI QUALI SOLTANTO DA QUEL MOMENTO APPARTENGONO.

B. IL TRUSTEE CURA QUALUNQUE TRASFERIMENTO E ADEMPIMENTO NECESSARIO PER RENDERE TALE APPARTENENZA GIURIDICAMENTE

OPPONIBILE AI TERZI. ART. 8 POTERI DEL TRUSTEE A. IL TRUSTEE:

1. HA, RISPETTO AI BENI IN TRUST, OGNI POTERE E DIRITTO DEL PROPRIETARIO E QUINDI ANCHE CAPACITA' PROCESSUALE ATTIVA E PASSIVA; 2. PUO' COMPARIRE NELLA SUA QUALITA' DI TRUSTEE DINANZI A NOTARI E PUBBLICHE AUTORITA'; 3. PUO' RIVOLGERSI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER OTTENERNE DIRETTIVE. B. IL TRUSTEE SVOLGE LE PROPRIE FUNZIONI PERSONALMENTE. ART. 9. AMMINISTRAZIONE DEL TRUST A. IL TRUSTEE :

1. DESTINA L'IMMOBILE INCLUSO FRA I BENI IN TRUST AD ABITAZIONE DI E DELLA MAMMA E, IN CASO DI SCOMPARSA DI

NEL CORSO DELLA DURATA DEL TRUST, DELLA SOLA MAMMA, CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI ALTRA PERSONA; 2. IMPIEGA QUALSIASI ALTRO BENE IN TRUST A BENEFICIO DI B. QUALORA

DECIDA DI TRASFERIRSI IN ALTRA ABITAZIONE, LA SUDETTA DESTINAZIONE VERRA' MENO E IL TRUSTEE PROVVEDERA' COME RITERRA' PIU' OPPORTUNO PER SODDISFARE LE ESIGENZE ABITATIVE DI . ART. 10

SEGREGAZIONE A. IL TRUSTEE TIENE I BENI IN TRUST SEPARATI SIA DAI PROPRI CHE DA QUALUNQUE ALTRO BENE DEL QUALE SIA TRUSTEE O FIDUCIARIO E DISTINTAMENTE IDENTIFICABILE. INOLTRE: 1. QUANDO SI TRATTI DI

BENI ISCRITTI IN REGISTRI, PUBBLICI O PRIVATI, IL TRUSTEE NE RICHIEDE L'ISCRIZIONE AL PROPRIO NOME IN QUALITA' DI TRUSTEE O IN ALTRO MODO CHE PALESI L'ESISTENZA DEL TRUST; 2. OGNI CONTO BANCARIO E OGNI CONTRATTO STIPULATO DAL TRUSTEE SONO AL NOME DEL TRUSTEE NELLA SUA QUALITA' DI TRUSTEE O IN ALTRO MODO CHE PALESI L'ESISTENZA DEL TRUST E OGNI SOMMA E' DEPOSITATA NEI CONTI COSI' DENOMINATI. C.

E LA MAMMA POSSONO CHIEDERE CHE IL GIUDICE ACCERTI CHE DETERMINATI BENI O DIRITTI SONO INCLUSI FRA I BENI IN TRUST. ART. 11

CONCILIAZIONE A. QUALUNQUE SOGGETTO IL QUALE VANTI DIRITTI IN FORZA DI QUESTO STRUMENTO E' TENUTO, PRIMA DI AGIRE IN GIUDIZIO PER IL LORO ACCERTAMENTO O ALTRA PRONUNCIA, A RICHIEDERE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO LA NOMINA DI UN CONCILIATORE. B. LA PARTE ISTANTE ESPONE LE PROPRIE RAGIONI AL CONCILIATORE, IL QUALE 1. CONVOCA GLI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI E ASCOLTATENE LE RAGIONI 2. ACQUISITI GLI OPPORTUNI ELEMENTI DI PROVA ANCHE ASCOLTANDO PERSONE INFORMATE SUI FATTI 3. ILLUSTRAGLI INTERESSATI IL PREVEDIBILE

CONSERVATORIA DEI RR.II. DI MILANO1

ANDAMENTO DI UNA CONTROVERSA GIUDIZIARIA E PROPONE I TERMINI DI UNA CONCILIAZIONE. C. OVE LA CONCILIAZIONE ABBA LUOGO, SE NE DA' ATTO IN UNA SCRITTURA PRIVATA SOTTOSCRITTA DAGLI INTERESSATI E DAL CONCILIATORE. D. OVE LA CONCILIAZIONE NON ABBA LUOGO, IL CONCILIATORE RILASCIATA ALLA PARTE ISTANTE UNA DICHIARAZIONE DI INFRUTTOSO ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE. E. IL CONCILIATORE DETERMINA IL PROPRIO ONORARIO, PRIMA IN VIA PROVVISORIA E POI IN VIA DEFINITIVA, CHE GLI E' CORRISPOSTO IN UNO O PIU' VERSAMENTI SECONDO QUANTO EGLI INDICHI: 1. QUALORA LA CONCILIAZIONE NON ABBA LUOGO: DALLA PARTE ISTANTE 2. ALTRIMENTI: SECONDO GLI ACCORDI RAGGIUNTI NEL CORSO DELLA CONCILIAZIONE. 7. I CONIUGI DICHIARANO CHE LE CONSEGUENZE PATRIMONIALI DELLA SEPARAZIONE SONO REGOLAMENTATE NEL PRESENTE VERBALE E CON L'ISTITUZIONE DEL TRUST ; SI DANNO PERTANTO RECIPROCAMENTE ATTO DI AVER DEFINITO OGNI QUESTIONE PATRIMONIALE E DI NON AVER NULLA A CHE PRETENDERE L'UNO DALL'ALTRO, SALVO QUANTO QUI PREVISTO E PATTUITO. SI CHIEDE L'ESECUZIONE DELLA FORMALITA' IN ESENZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 LEGGE 74/87 E CONFORMEMENTE AL DISPOSTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE CON SENTENZA N. 154 DEL 29.4.1999 PER QUANT'ALTRO SI FA RIFERIMENTO AL TITOLO CHE SI ESIBISCE